

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



Il Diamante Blu S.r.l., in collaborazione con **Allianz Global Assistance**, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza n° **206570** è depositata presso la sede di **Il Diamante Blu S.r.l.** Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente sul presente catalogo, sul Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della partenza del viaggio e sul sito internet <http://www.qualitygroup.it/il-diamante>.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.

Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: marchio commerciale di AWP P&C - Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGGIO: l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza e presta le prestazioni di assistenza previste in polizza.
BALEGGIO: l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.

EUROPA: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

FAMILIARE: i coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matriligno, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORMAZIONE: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.

ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionamenti Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenze, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute, constatato da un'autorità medica competente, non dipendenti da infortunio.

MALATTIA ACUTA: processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.

MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.

MONDO: la Federazione Russa e i Paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

PREMIO: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.

RENDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la residenza risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio Allianz Global Assistance.

SINISTRO: l'evento che determina il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANZIE
DELLA POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE N. 194738

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'Onu e l'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per "Annullamento viaggio" e per "Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria"
- dal momento della prenotazione e della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio documentato;

per "Interruzione Viaggio", "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura", "Bagaglio", "Assistenza legale in viaggio", "Garanzie assistive per i parenti non viaggiatori"
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso;

- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;

- per il periodo compreso nella data di inizio/ fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'adempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamenti, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scoppi, sommosse, tumulti popolari;

c) cospirazioni, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intenzioni o atto di terrorismo in qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza o di minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano per il sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili o compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa dall'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da ammassi nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmissione e nucleodell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;

i) epidemie, malattie caratteristiche di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in Viaggio e Pagamento spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazioni di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamento spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento.

7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le attività necessarie al perfezionamento del diritto di surroga.

9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente

restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la stessa è indennizzata con l'importo della richiesta e con l'adempimento dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia al viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso;

- dell'Assicurato o di suo familiare;

- del compagno di viaggio, purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;

- del socio/controllore della ditta o studio associato dell'Assicurato o del suo diretto superiore;

b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) del viaggiatore o di un membro della sua famiglia;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato o i locali ove questo avesse la propria attività commerciale, professionale od industriale, tale da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatisi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti autorità;

e) imitazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, tenuto conto della natura del caso di cui si è in momento successivamente all'iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all'estrapro, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

La garanzia opera anche qualora la malattia o il ricovero ospedaliero, da cui derivi la richiesta di rinuncia al viaggio, sia la conseguenza di: epidemie o malattie pandemiche come il Covid-19, quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l'Assicurato o di un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come il Covid-19). È esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una intera o a tutta una regione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato, e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,

- ad uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di viaggio.

Si precisa che:

devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie - lett. g);

Art. 1.2 - SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

a) senza deduzione di alcuna somma per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);

b) con la deduzione di uno scoperto del 30%, con un massimo in ogni caso di € 100,00, per tutte le altre cause;

b.1) nel caso in cui l'Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà ridotto, a seconda delle circostanze, sino a € 50,00.

Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero è data facoltà ai medici fiduciari di Allianz Global Assistance di effettuare all'indirizzo indicato dall'Assicurato all'atto della denuncia un accertamento medico dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

Il presente articolo si applica a tutte le polizze di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l'Assicurato non consenta il suddetto accertamento medico.

Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le conseguenze di un evento che si verifichi nel periodo di validità della garanzia;

b) motivi della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;

c) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma "b)" del precedente art. 1.1 - OGGETTO.

Art. 1.4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 20.000 per persona e € 60.000 per pratica;

b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 - Oggetti, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data di cui tale causa si è manifestata, purché non superi la quota effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, alla data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;

c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o in caso di annullamento la garanzia si intende applicata a tutti i componenti, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

Art. 1.6 - IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
Ai verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente al tour operator o presso l'Agenzia dove è stato prenotato;

b) dare avviso ad Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 giorni da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio (ferma la possibilità di ottenere la riduzione dello scoperto prevista all'art. 1.2, lett. b), denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di accadimento), fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 02 26 609 331, on line sul sito www.ilmiosinistro.it o scritta all'indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Corderio 4 - 20123 Milano;

- fornire le fiscali e certificazioni mediche delle persone che rinunciano al viaggio;

- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);

- data di partenza prevista;

- costo del viaggio per persona;

- numero di polizza 206570;

- numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso l'agenzia prima del viaggio;

- luogo di reperibilità dell'Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati sindacati, per consentire l'individuazione del medico curante di Allianz Global Assistance;

- inizio e termine della patologia o tipo dell'evento assicurato;

- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;

- codice fiscale del destinatario del pagamento.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all'Assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Corderio 4 - 20123 Milano;

- copia della documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indennizzo e se reperibile la persona ammata od infermiata);

- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;

- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all'originale della cartella clinica;

- in caso di decesso: certificato di morte;

- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;

- copia dell'estratto conto di personale emesso dal Tour Operator;

- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

2. INTERRUZIONE VIAGGIO

2.1 - OGGETTO

Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito ad:

a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, include epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio;

b) quarantena dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o del fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l'Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, include epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. È inclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;

c) trasporto dell'Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, include epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato ed al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle autorità competenti e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;

d) rientro anticipato dell'Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, include epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l'Assicurato: coniuge, fratelli, sorelle, generi e nuore, suoceri;

e) rimborso all'Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviai/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per l'intero viaggio sono considerati giorni di viaggio.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all'Assicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance - rimborsa all'Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.500,00;

- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla concorrenza di €1.000,00 per i viaggi all'estero e €300,00 per i viaggi in Italia.

2.2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro al proprio domicilio, in caso di infortunio o malattia diagnosticata da un medico, o di quarantena o di trasporto o di ricovero ospedaliero dell'Assicurato malato od infermiato ed anche all'eventuale compagno di viaggio, - per il caso previsto al punto "d)", il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. - Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tour l'intero viaggio, con esclusione dei voli d'andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati un unico giorno. - Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario o il rientro anticipato o il trasporto o il ricovero ospedaliero dell'Assicurato non siano organizzati dalla Centrale Operativa.

2.3 - DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dalla data di inizio del viaggio, o del fruimento del primo servizio contrattualmente previsto, ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di 60 giorni.

2.4 - IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA

Al verificarsi dell'evento che causa il rientro sanitario o il rientro anticipato dell'Assicurato, è necessario:

a) contattare immediatamente la Centrale Operativa che provvederà a fornire la necessaria autorizzazione e ad organizzare il rientro;

b) dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Corderio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero del Certificato Assicurativo, nr. di dossier comunicato dalla Centrale Operativa ed allegando, inoltre: documentazione attestante la ragione del rientro;

- fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale;

- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;

- codice fiscale del destinatario del pagamento.

3. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

3.1 OGGETTO

Chiamando il numero della Centrale Operativa 02.26.609.604, l'Assicurato può richiedere informazioni riguardanti:

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;

- rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta);

- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate);

- clima (piovosità, stagioni, temperature);

- reperibilità medicinali;

- medici specialisti ed strutture sanitarie presenti.

3.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

4. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA "AVVERTENZA"
L'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali..

4.1 - OGGETTO

Assistenza in viaggio in caso di malattia, include epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio o ricovero dell'Assicurato al proprio domicilio/residenza in Italia. La Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con le spese a informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

4.2 - PRESTAZIONE
In caso di malattia o infortunio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento, il medico curante, in accordo con il medico di riferimento, può autorizzare il trasporto del paziente con le spese a informazioni fornite a distanza dall'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

4.3 - ESCLUSIONI
L'Assicurato è escluso dall'assistenza assistita all'estero

Quando, in seguito ad una consulenza specialistica, emerge la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza.

4.4 - TRASPORTO/RIENTRO SANITARIO ORGANIZZATO

d.1 - Trasporto sanitario organizzato
In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico specializzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

d.2 - Rientro sanitario organizzato
Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo ritorno al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico ed infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4.2.2.1. - Scelta dei mezzi di trasporto/Disposizioni Comuni.

d.3 - Esclusione
Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione.

Sono altresì esclusi:

</

p) Rientro anticipato

Se l'Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative spese fino a massimo € 500 per taxi in Italia e € 1.300 per taxi all'estero, il ritorno per aereo è effettuato utilizzando il volo charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di 48 ore

q) Anticipo spese di prima necessità (all'estero)

Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedibili di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a titolo di prestito fino a massimo € 5.000 per evento. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

r) Protezione documenti (all'estero)

Non caso in cui vengano smarriti o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, Allianz Global Assistance assicura, previa richiesta dell'Assicurato e previa comunicazione all'Ufficio estremo necessario, provando con gli istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.

r) rimborso spese telefoniche (all'estero)
Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa fino a massimo € 100 per evento. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.

4.1.2 Pagamento Spese di cura in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio o ricovero dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE

Capitale Massimo Assicurato € 1.000,00 per i viaggi in Italia ed € 30.000,00 per i viaggi all'estero.

(i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fino a 31/01/2021 previsti)

a) Oggetto

Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
- al rimborso del pagamento diretto delle spese mediche e/o di acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio.

Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche d'importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedaliari o interventi chirurgici. Allianz Global Assistance copre le spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari ai Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. Allianz Global Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato (max € 100,00 per i viaggi in Italia ed € 500,00 per i viaggi all'estero) al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il ritorno a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro; al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti (max € 100,00 per i viaggi in Italia e all'estero).

b) Limitazioni

b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato. Massimo € 50,00 al giorno per i viaggi in Italia, € 200,00 al giorno all'estero.
b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato.
b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese di Cura" anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.

c) Esclusioni

Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute:
- all'intervento volontario della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - visite di controllo eseguite dopo il ritorno a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio; - cure ortodontiche e di parodontologia di protesi dentarie; - cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure nefrologiche, infirmità, dismorfismi o terminali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in dentatura; - acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapisti in genere ed ogni tipo di protesi; - pratica di sport aerei e d'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta; - partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - tutti i casi previsti dagli artt. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 4.2.1 - Esclusioni.

4.2 DISPOSIZIONI COMUNI

4.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
4.2.1 Escluso dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per le spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 300,00 per i viaggi all'estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia.
Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda all'assistenza al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impone a restituire ad Allianz Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.

Le prestazioni d'assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuta il Trasporto/Rientro sanitario organizzato. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ultime spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario organizzato.

c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
- organizzazione di assistenza o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle prestazioni d'assistenza previste;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della propria abilitazione;
- atti dolosi o di pura temerarietà dell'Assicurato;

- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasport, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci aerobico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, paracadute, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
- viaggi estetici in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciale.
Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie e gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

4.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e della natura e della gravità dell'infortunio o della malattia. Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima o seconda classe;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

4.2.3 Doppia assistenza

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

4.2.4 Responsabilità

Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:
- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato; - pregiudizi derivanti dall'eventuale blocco dei titoli di credito; - sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

4.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza ed Infortunio e Pagamento Spese di Cura sono valide dal momento di fruizione del primo servizio prestato dal contratto di viaggio alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.

4.4 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA

4.4.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo; b) numero del Certificato Assicurativo; c) tipo di intervento richiesto; d) dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente); e) recapito di eventuali familiari/accompagnati in viaggio con l'Assicurato.

4.4.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
b) numero del Certificato Assicurativo;
c) circostanze dell'evento;
d) certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
e) ogni altro documento ritenuto utile, in originale.

5. BAGAGLIO

5.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance indemnizza l'Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e di controprestazioni per furto, incendio, rapina, scioppo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti trasportati durante il viaggio.

L'Assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.);
b) gli oggetti portati separatamente (manelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cinescopi, ecc.);
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 200,00, fermo restando il capitale assicurato. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

e) le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scioppo fino ad un massimo di € 100,00, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

L'Assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L'Assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva per le disposizioni dell'art. 5.4 - Disposizioni Comuni.

5.2 LIMITAZIONI

5.2.1 Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi; tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchi fotografici, videocamere, materiali fotosensibili, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica salvo quelle espressamente escluse, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere; tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.);
5) L'indennizzo non è dovuto per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 200,00. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

5.2.3 In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà su richiesta e a titolo eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato ed in concorrenza con il risarcimento a cui il Vettore o l'Albergatore sia inferiore al massimale assicurato.

5.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Allianz Global Assistance non indennizza:
a) il furto di oggetto commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all'usura normale o al vizio proprio della cosa; al bagaglio ed al colaggio di liquidi, a materia gasosa, colorante o corrosivo, cattivo/insufficiente ed inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente o a mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio ed estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
g) i danni verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autostemma custodita ed a pagamento;
h) nel caso in cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

5.4 DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cinco ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non eccederà l'ammontare del danno subito, né prenderà in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

5.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.

5.6 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA

L'Assicurato deve darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni
- Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero del Certificato Assicurativo ed indirizzo, inoltre:
5.6.1 in caso di furto, rapina, scioppo
- denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall'evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
5.6.2 in caso di incendio o distruzione totale o parziale del bagaglio, con il verbale di accertamento del danno subito, né prenderà in conto i danni indiretti;
5.6.2 in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto
- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza.

5.6.3 in caso di distruzione totale o parziale
- elenco dettagliato di quanto non riconosciuto od asportato e documentazione attestante il valore;
5.6.3 in caso di distruzione totale o parziale
- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un perito iscritto al Registro. Qualora la distruzione si stia causata dal Vettore la constatazione deve essere effettuata dal personale preposto.

- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, del Vettore da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.
6. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
6.1 REPERIMENTI LEGALI
Allianz Global Assistance assicura un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a € 2.500,00 per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:
- i danni derivanti da multe e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bolli di successione, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà dell'Assicurato.

6.2 ANTICIPO CAUZIONE

Allianz Global Assistance costituisce, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa:
- la cauzione penale prevista per consentire la liberazione;
- l'eventuale cauzione a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.

6.3 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:
a) dati anagrafici e recapito telefonico; b) numero del Certificato Assicurativo; c) tipo di intervento richiesto.

7. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

7.1 GARANZIE ALLA PERSONA

Prima di essere ammessi al viaggio, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli) anche non conviventi.
7.1.1 - Consulenza sanitaria
7.1.1 - Consulenza sanitaria
7.1.1 - Consulenza sanitaria

7.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Allianz Global Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

7.1.3 - Invio di un medico o di un'ambulanza al domicilio
Quando l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il medico curante, Allianz Global Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità, tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati.

In caso di inoperabilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Allianz Global Assistance organizza il trasporto in un luogo sicuro, a titolo di emergenza, e gestisce l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

7.1.4 - Trasferimento ad un centro di alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di controprestazioni, il giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Allianz Global Assistance, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo di € 1.300,00.

7.2 GARANZIE PER L'ABITAZIONE

Previsioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento
7.2.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti
Quando interviene un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino e che comporti pericolo d'incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 24 e 24 ore su 24, compres i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, l'Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 24 e 24 ore su 24, compres i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando interviene una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 24 e 24 ore su 24, compres i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.4 - Spese di albergo

Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, l'Assicurato deve, per obbiettive ragioni d'inevitabilità, lasciare la propria abitazione, Allianz Global Assistance provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per uno assicurato, IVA inclusa.

7.2.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali
Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non sono più operativi, Allianz Global Assistance, fornisce una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

7.3 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
In caso di necessità, i familiari dell'Assicurato possono contattare la Centrale Operativa, indicando con preavviso:
a) il tipo di assistenza richiesta; b) dati anagrafici e codice fiscale di chi necessita di assistenza; c) numero di polizza 194378; d) indirizzo del luogo da cui si chiama; e) eventuale recapito telefonico. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre, l'Assicurato dovrà farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua chiamata di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

8. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Vaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all'atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:

Costo del Viaggio	Premio Finito Individuale	Di cui Imposte
Fino a € 1.500,00	€ 56,00	€ 7,66
Fino a € 3.500,00	€ 107,00	€ 14,64
Fino a € 5.000,00	€ 168,00	€ 22,98
Fino a € 7.000,00	€ 200,00	€ 27,36
Fino a € 20.000,00	€ 200,00	€ 27,36

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante. Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it o assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella Postale 461
Via Cordusio 4 - 20123 Milano

Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate e-mail del Cliente Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico - Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione e fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia "Pagamento delle Spese di Cura" all'estero della polizza di "primo rischio" n° 206570, fino ad un massimo complessivo di:
- € 100.000, al costo di € 50,00 (di cui di imposte € 1,22);
- € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui di imposte € 1,59).

Il polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente al Diamante Blu S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi.

AVVERTENZE: I premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare il sito www.igloby.it per verificare i premi e le condizioni contrattuali. IBS D.Lgs. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salvo la facoltà del Cliente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
- Impresa Assicuratrice e AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorità di Controllo Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010
3) Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta 32, CAP 20139, MILANO ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235506963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02.23.695.1 - www.ilmiosinistro.it - info@allianz-assistance.it
- Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.000990, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.
- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami in merito all'apporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società.

Servizio Qualità
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTAZIONE GENERALE PER L'ITALIA
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamantiawp@allianz.com

Qualora l'Assicurato non si soddisfa dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), correndo l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per ulteriori informazioni la qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziarica. Prima di adire all'Autorità Giudiziarica è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: - Mediazione (L. 9/8/2013, n.98); può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra cui il Ministero dell'Interno del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione (Legge L. 10/11/2014, n.162); può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione dei litigi trasferire/invitare il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso all'website sito internet <http://ec.europa.eu/finance/fin-net>.

3) Informazioni in Caso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 "protezione dati personali")
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il testo completo dell'informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.